



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

ORDINANZA N° 10 DEL 06-04-2020 (MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE)

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 45 del 23 febbraio 2020);

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 52 del 1° marzo 2020);

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n. 55 del 4 marzo 2020);

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 59 del 08-03-2020);

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n.62 del 09-03-2020);

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11-03-2020);

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (G.U. Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020);

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020);

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone" (BUR n. 37 del 20 marzo 2020), con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 L. 833/77 le misure per il contenimento degli assembramenti di persone con la durata fino al 3 aprile 2020;

PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 sono state introdotte misure più restrittive rispetto a quelle statali operanti in tutto il territorio nazionale a partire dall'11 marzo 2020, come la chiusura domenicale degli esercizi di vendita di generi alimentari;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" (BUR n. 45 del 3 aprile 2020), con cui sono state prorogate le restrizioni aggiuntive introdotte con l'Ordinanza n. 33 del 20 marzo e state adottate misure più restrittive per la gestione dell'esercizio dell'attività nella forma del mercato all'aperto, con la durata fino al 13 aprile 2020;

PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 si vieta l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 all'art. 1 comma 1 stabilisce che "... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari...";

PRESO ATTO che come disposto dall'Ordinanza della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto è consentita solo nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

1. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo coperture di naso e bocca;

VISTO il documento redatto dall'Ufficio Commercio - "Piano di gestione del mercato settimanale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020" e delle misure gestionali in esso contenute;

VISTA l'allegata Cartografia dell'area interessata con le indicazioni di entrata e di uscita;

PRESO ATTO che le specifiche limitazioni impartite con la presente ordinanza avranno la durata necessaria e saranno sospese con l'emanazione di specifica Ordinanza;

TENUTO CONTO che potranno essere emanate successive ordinanze più restrittive nel caso in cui le indicazioni governative dovessero richiederlo;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

1. il posizionamento delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari (n. 3 banchi) nell'Area pubblica di Via degli Alpini dedicata al Mercato settimanale del martedì, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;
2. L'applicazione delle misure gestionali contenute nell'allegato "Piano di gestione del mercato settimanale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020" e dei suoi allegati A e B, che si intendono adottati e, pertanto, effettivi e cogenti, con la presente Ordinanza Sindacale;

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on-line;
- Di dare comunicazione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Verona;
 - Compagnia dei Carabinieri di San Bonifacio;
 - Comando della Polizia Locale Unione di Comuni Verona Est;

AVVISA

che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPCM 08/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D. L. 25/03/2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

IL Sindaco
f.to ALBERTINI ALESSIO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,

decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.